



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Vinovo-Candiolo-Cambiano

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Disciplinare di gara

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
(architettonica ed impiantistica), DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEI
LAVORI DI “Adeguamento sismico, riqualificazione
energetica, risanamento conservativo, ampliamento e
realizzazione palestra nell’edificio scolastico Buoizzi-Matteotti
di Via Sestriere 70-72 Vinovo”
CUP: F28E18000210001
CIG: 77302281F3**

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA	
1. PREMESSE	
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	
2.1 Documenti di gara	
2.2 Chiarimenti	
2.3 Comunicazioni	
3. OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO.....	
4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI	
4.1 Durata.....	
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	
6. REQUISITI GENERALI	
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	
7.1 Requisiti di idoneità.....	
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	
7.5 Indicazioni per i consorzi stabili	
8. AVVALIMENTO	
9. SUBAPPALTO	
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	
11. SOPRALLUOGO	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA..	
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
15.1 Domanda di partecipazione	
15.2 Documento di gara unico europeo.....	
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	
15.3.1 Dichiarazioni integrative.....	
15.3.2 Documentazione a corredo.....	
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" TECNICA – OFFERTA TECNICA.....	
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA	
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo.....	
18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi	
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	
21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	
26. CLAUSOLE SPECIALI.....	

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (architettonica ed impiantistica), DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “Adeguamento sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra nell’edificio scolastico Buoizzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 Vinovo”.

1. PREMESSE

In data 04/05/2018 con D.G.R. 12-6815 la Regione Piemonte “approvava i criteri generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-20, in attuazione dell’art. 10 del DL 104/2013 – Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n.ro 47 del 03-01-2018 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2 grado e di poli dell’infanzia”, e definiva i criteri generali per la redazione della programmazione triennale 2018-19-20.

In data 08/06/2018 con Deliberazione della G.C n.ro 85 l’amministrazione comunale di Vinovo approvava il progetto definitivo di “Adeguamento sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra nell’edificio scolastico Buoizzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo” e lo stesso veniva candidato alla partecipazione del bando di contributi previsto dalla Programmazione triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica.

Il suddetto progetto prevedeva una spesa complessiva di € 3.398.995,23 e la realizzazione delle seguenti categorie d’intervento, in riferimento all’articolo 5.3 ed art. 8.1 dell’avviso regionale relativo la programmazione triennale edilizia scolastica:

- A - Interventi di adeguamento sismico;
- B- Interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, all’ottenimento della certificazione di agibilità dell’edificio ed all’adeguamento alla normativa antincendio, su edifici similmente adeguati;
- C-. Ampliamenti e/o nuove costruzioni di sedi scolastiche o di parti di sedi scolastiche per soddisfare specifiche esigenze scolastiche (laboratori, palestra ecc);

In data 17/10/2018 con determinazione Dirigenziale n.ro 1154 la Regione Piemonte, approvava la graduatoria dei progetti ammessi ai finanziamenti previsti dalla Programmazione triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia, dal quale risultava che il progetto candidato dal Comune di Vinovo era stato ammesso tra gli interventi finanziati nel piano annuale 2018, con un contributo complessivo pari ad € 3.398.995,23.

in data 19/11/2018 con nota protocollo regionale n.ro 52584 la Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale suggeriva, a tutti i comuni beneficiari del contributo, al fine di rendere più rapido l’iter tecnico-

amministrativo , di riesaminare tutti gli aspetti connessi alla immediata appaltabilità e cantierabilità delle opere, nonché ricordava le tempistiche da rispettare, previste dal MIUR, per l'aggiudicazione dei lavori, pena la revoca dei contributi assegnati.

In data 20.12.2018 con Determina a contrarre n.ro 1077, il Comune di Vinovo indiceva pertanto la procedura di affidamento delle attività di redazione della progettazione esecutiva (architettonica e impiantistica) direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza riguardanti la realizzazione dei lavori di **“Adeguamento sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra nell'edificio scolastico Buoizzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo”**.

Nella suddetta determina si stabiliva che l'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”.

Luogo di esecuzione: COMUNE DI VINOVO. NUTS ITC11

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Luigi MINIACE.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, oltre al presente disciplinare, comprende la documentazione che di seguito si riporta, disponibile inoltre sul sito internet: www.comune.vinovo.to.it sezione bandi di gara:

- 1) Bando
- 2) Determinazione dei corrispettivi;
- 3) Schema di contratto;
- 4) Mod. 1 Domanda di partecipazione
- 5) Mod. 2 DGUE – Modulo di Gara Unico Europeo -
- 6) Mod. 3 Offerta economico-temporale

La stazione appaltante fornisce inoltre al concorrente gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo dei lavori di **“Adeguamento sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra nell'edificio scolastico Buoizzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo”**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 85 del 08/06/2018, e validato con relativo verbale in data 08/06/2018.

La suddetta documentazione tecnica sarà anch'essa disponibile sul sito internet: www.comune.vinovo.to.it sezione bandi di gara

La progettazione esecutiva dovrà tenere conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al *d.m. 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali*

minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it che dovranno pervenire entro **le ore 12 del 7.01.2019**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.vinovo.to.it sezione bandi di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o tramite e-mail

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono comunque validamente ed efficacemente effettuate qualora rese anche tramite piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto riguarda l'affidamento delle attività di redazione della progettazione esecutiva (architettonica e impiantistica) direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza riguardanti la realizzazione dei lavori di **“Adeguamento sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra nell'edificio scolastico Buoizzi-Matteotti di**

Via Sestriere 70-72 a Vinovo”. L'appalto è costituito da un unico lotto, e non può pertanto essere scisso in lotti funzionali trattandosi della messa a norma di un edificio, suo ampliamento e costruzione di un nuovo corpo e pertanto le implicazioni inerenti le diverse competenze professionali sono interconnesse e non scindibili in lotti funzionali.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	71221000-3	€ 75.486,14
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA		€ 133.578,65
Importo totale a base di gara		€ 209.064,79

L'importo a base di gara pari ad **€ 209.064,79** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*” (in seguito: d.m. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa alla categoria E08, come da tabella sottostante.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Categoria e ID delle opere	G <i>(grado di complessità)</i>	Importo delle opere	Specificità della prestazione <i>(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)</i>	Importo	Spese e oneri 24,12%
EDILIZIA E08	0,95	€ 1.596.403,00	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	€ 39.184,16	€ 9.451,27
			QcI.01, QcI.02, QcI.10, QcI.12	€ 59.280,86	€ 14.298,63
STRUTTURE S03	0,95	€ 461.373,00	QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06, QbIII.07	€ 6.277,42	€ 1.514,12
			QcI.01, QcI.02, QcI.10, QcI.12	€ 25.663,58	€ 6.190,09
IMPIANTI IA01	0,75	€ 200.000,00	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	€ 6.823,19	€ 1.645,76
			QcI.01, QcI.02, QcI.10, QcI.12	€ 10.076,10	€ 2.430,37
IMPIANTI IA03	1,15	€ 150.000	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	€ 8.532,22	€ 2.057,98
			QcI.01, QcI.02, QcI.10, QcI.12	€ 12.599,91	€ 3.039,12
				€ 168.437,44	€ 40.627,34
				€ 209.064,78	

L'appalto è stato ammesso ai contributi previsti nel piano annuale 2018 della PROGRAMMAZIONE 2018-2020 – Edilizia Scolastica- della Regione Piemonte.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

La progettazione deve essere eseguita nel termine complessivo di **n.ro 45 giorni** (quarantacinque) decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

La direzione lavori dovrà svolgersi secondo l'avanzamento del cantiere.

La durata effettiva dell'appalto sarà determinata **sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.**

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10

febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) Possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Overo, per i concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (*per tutte le tipologie di società e per i consorzi*) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Overo, per i concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, iscrizione a registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

PROFESSIONALITA' MINIME RICHIESTE	
1 - Ingegnere o architetto	per direzione lavori strutturale
2 - Ingegnere, architetto o geometra	per progettazione e direzione lavori architettonica
3 - Ingegnere, architetto o perito	per progettazione e direzione lavori impiantistica

4- Tecnico competente in acustica (ai sensi D.Lgs 42/2017)	Per la verifica dei requisiti acustici passivi, nonché la progettazione acustica della struttura e direzione lavori
5-Professionista antincendio (ai sensi del DM 5.08.2011)	Per presentazione SCIA finale
6-Abilitazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e relativo corso di aggiornamento	Per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
7- Esperto in Gestione dell'Energia (EGE)	Per la progettazione e direzione lavori

NOTA: il concorrente dovrà complessivamente possedere tutte le professionalità-titoli elencati alle successive lettere c), d), e), f), g), pena l'esclusione dalla gara.

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto (vedi precedente tabella punti 1 – 2 – 3)

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico. *(Iscrizione ordine architetti o ingegneri e/o all'albo dei periti e/o al collegio dei geometri)*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti, compresa l'effettuazione del corso di aggiornamento.

Per il professionista antincendio

e) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per il professionista in acustica

f) iscrizione all'elenco del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2017 come tecnico competente in acustica.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 6, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per l'Esperto in Gestione dell'Energia

- g) accreditamento EGE Normativa di riferimento UNI 11339:2009 – Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Decreto interdirettoriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015.

Settore: Civile

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 7, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova dei requisiti di idoneità la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- h) **Fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo totale **pari a € 313.597,19**.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- i) **copertura assicurativa** contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad **€ 240.777,00** che copra i rischi derivanti anche da errori ed omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- l) **servizi “di punta” di ingegneria e architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere		Categorie equivalenti	Importo lavori € Coeff. 0,50
EDILIZIA	E08	E09, E10	€ 1.798.201,50
STRUTTURE	S03	S04	€ 230.686,50
IMPIANTI	IA01	IA02	€ 100.000,00
IMPIANTI	IA03	IA04	€ 75.000,00

I SERVIZI DI PUNTA NON POSSONO ESSERE FRAZIONATI (non è corretto - per ogni classe della categoria di riferimento- sommare due o più servizi relativi a lavori di importo inferiore).

Ad es:

E' CORRETTO: aver svolto un servizio in classe E.08 che si riferisce a lavori di importo pari ad € 1.799.000,00

NON E' CORRETTO: aver svolto due servizi in classe E.08 che si riferiscono uno a lavori di importo pari ad € 1.500.000,00 e l'altro a lavori di importo pari a € 299.000,00.

La comprova del requisito è fornita:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo (suddiviso in classi e categorie), del periodo di esecuzione e esito della stessa;

- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo (suddiviso in classi e categorie), del periodo di esecuzione e esito della stessa;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo **verticale**, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. f)** relativo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2017 come tecnico competente in acustica è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. g)** relativo alla certificazione EGE è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. h)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In ogni caso la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa annua contro i rischi professionali di cui al punto **7.2 lett. i)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Il requisito dei **due servizi di punta per ogni classe e categoria** di cui al precedente **punto 7.3 lett. 1)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta per ogni categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale**, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. 1) in relazione alle prestazioni che intende eseguire**, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. f) (acustico)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2017 come tecnico competente in acustica è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. g)** relativo alla certificazione EGE è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli

delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzi

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad **€ 4.181,30**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali

e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in assegni circolari intestati al Comune di Vinovo servizio Tesoreria;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*.
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dell'immobile oggetto di intervento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di Lun e Giov dalle ore 9.00 alle 12.30 ed dalle 14.00 alle 15.30.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro le ore **12.00 del giorno 8.01.2019**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, la quale dovrà essere allegata alla BUSTA AMMINISTRATIVA in sede di offerta (vedasi punto 15.3.1 punto 12).

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta all'interno di un plico debitamente sigillato deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente.

NOTA: Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese in rete) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all'ufficio **protocollo del Comune di Vinovo in Piazza Marconi 1** entro e non oltre **le ore 12:00 del 14.01.2019** sul quale dovrà essere specificato il mittente e apposta la seguente scritta: "Offerta per attività di redazione della progettazione esecutiva (architettoneica e impiantistica) direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza riguardanti la realizzazione dei lavori di "Adeguamento sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra nell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo. Documento di gara: NON APRIRE"

Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, non farà fede la data di spedizione mediante raccomandata o posta celere.

Si precisa che per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale codice fiscale, indirizzo pec per le comunicazioni)

L'orario dell'ufficio protocollo del comune di Vinovo è il seguente:

Lunedì 08.30 – 12.45 / 15.30 – 16.30

Martedì 08.30 – 12.45

Mercoledì 08.30 – 12.45 / 15.30 – 16.30

Giovedì 08.30 – 12.45

Venerdì 08.30 – 12.45

Oltre il suddetto termine non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto e la dicitura, rispettivamente:

A - “ BUSTA AMMINISTRATIVA - Documentazione amministrativa”

B - “ BUSTA TECNICA - Offerta tecnica”

C - “ BUSTA ECONOMICA - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste B e C inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni delle intere buste. Non saranno ammesse integrazioni o sostituzioni dei singoli documenti presenti all'interno della busta medesima, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione della busta già inviata con un'altra busta entro i termini di scadenza.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di

confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” AMMINISTRATIVA– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della busta amministrativa, l'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa :

- Domanda di partecipazione (**Mod. 1**) di cui al **punto 15.1**;
- DGUE (**Mod. 2**) di cui al punto **15.2**
- Dichiarazioni integrative (**non si fornisce modello**) di cui al punto **15.3.1** (allegare presa visione dei luoghi rilasciata da stazione appaltante);
- Documentazione a corredo, di cui al punto **15.3.2.** (documento identità, PASSOE, ricevuta contributo ANAC, garanzia provvisoria, eventuale certificazione art 93 comma 7 del codice, eventuale Statuto associazione);
- Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (**non si fornisce modello**) di cui al punto **15.3.3**;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (**Mod. 1**) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura *oppure nel solo caso* in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, seguendo il modello allegato (**Mod. 2**) , secondo quanto di seguito indicato.

Nella busta amministrativa occorre inserire sia una copia cartacea del DGUE compilato sia il DGUE elaborato su supporto informatico firmato digitalmente (chiavetta usb, Cd).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*NOTA: Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, **ciascun soggetto che compila il DGUE** **allega** una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.*

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, , è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

<i>NOTA: per le dichiarazioni integrative <u>non</u> viene fornito un modello</i>

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56*, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) **di tutti i soggetti** di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) **di tutti i soggetti** di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto **7.1 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
 4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **7.1 d)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
 5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **7.1 lett. e)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;
 6. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **7.1 lett. f)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2017 come tecnico competente in acustica;
 7. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **7.1 lett. g)** : nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'accreditamento EGE
 8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 9. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'indirizzo Internet www.comune.vinovo.to.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato in originale rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del GDPR 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE)

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, anche dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. **da 1 a 16**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - **dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 16**;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 10** (codice di comportamento); **n. 11** (operatori non residenti); **n. 15** (privacy) e, ove pertinente, **n. 16** (concordato preventivo) .

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); **n. 10** (codice di

comportamento); **n. 11** (operatori non residenti); **n. 15** (privacy) e, ove pertinente, **n. 20** (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da **1 a 16**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

17. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
18. *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all'originale della procura *oppure* nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, *la dichiarazione sostitutiva* resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
19. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dei subappaltatori;
20. **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
21. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta , ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

22. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo di cauzione;

[Nel caso studi associati]

23. **statuto** dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

<i>NOTA: per le dichiarazioni per i soggetti associati <u>non</u> viene fornito un modello</i>
--

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un

nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 (Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” TECNICA – OFFERTA TECNICA

All'interno della busta – OFFERTA TECNICA- l'operatore dovrà allegare, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore:

- a) Con riferimento alla «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicata al punto 18.1 elem. A.
Descrizione di n.ro 1 (uno) servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (per servizi affini si intendono ESCLUSIVAMENTE quelli previsti nella tabella del DM 17/06/2016 nella Categoria “Edilizia” - Destinazione funzionale “Sanità, Istruzione, Ricerca = E08- E09-E10”, con destinazione funzionale ISTRUZIONE)

Per il suddetto servizio deve essere fornito un numero massimo di n.ro 3 (tre) schede in formato A3, contenente documentazione grafica, descrittiva e/o fotografica. Le suddette schede possono essere compilate solo su una facciata utilizzando il carattere tipografico “Arial 12” o equivalente.

Le suddette schede dovranno essere accompagnate da una relazione descrittiva di massimo n.ro 3 (tre) pagine in formato A4 compilate solo su una facciata utilizzando il carattere tipografico “Arial 12” o equivalente. Non sono computati nel numero di pagine della relazione le copertine e gli eventuali sommari.

Le schede superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio.

Dati essenziali: Nelle schede devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione:

- a) dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc...);
- b) tipologia di servizi svolti (progettazione e/o Direzione Lavori), con l’indicazione degli importi dei servizi svolti e la scomposizione degli stessi per le varie classi e categorie con i relativi importi;
- c) descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente indicati dal concorrente nella Proposta di struttura operativa (gruppo di progettazione e di direzione lavori);
- d) date di inizio e ultimazione dei servizi: a tal proposito per poter essere considerato il servizio di progettazione, questo deve essere stato approvato; per poter essere considerato il servizio di direzione lavori, le opere a cui la stessa si riferisce devono essere terminate.

Sottoscrizione:

- i servizi illustrati devono essere stati PERSONALMENTE SVOLTI E SOTTOSCRITTI DAI SOGGETTI NOMINATIVAMENTE INDICATI DAL CONCORRENTE NELLA PROPOSTA DI STRUTTURA OPERATIVA (GRUPPO DI PROGETTAZIONE): nel caso in cui siano stati svolti da un raggruppamento temporaneo/consorzio è necessario che il soggetto indicato dal concorrente abbia svolto i servizi in parola in misura non inferiore al 51%;
- la documentazione relativa al lavoro di cui trattasi deve essere sottoscritta dal soggetto CHE HA ESEGUITO PERSONALMENTE IL SERVIZIO e, in caso di società o consorzio, controfirmata dal legale rappresentante della/o stessa/o.

CRITERI MOTIVAZIONALI:

Per il sub criterio A.1 *“Professionalità ed adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico-funzionale”* Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostri che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all’art 3, lett. vvvv) del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di tutela ambientale, della tutela del patrimonio artistico e architettonico rispondano meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante;

- b) Con riferimento alle **«caratteristiche metodologiche dell’offerta»** indicate al punto 18.1 elem. B
Per quanto riguarda il criterio B relativo alla “caratteristiche metodologiche dell’offerta” saranno desunte dalla presentazione di una “Relazione” con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata descrivendo in particolare le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, anche tenendo conto delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. La suddetta “Relazione” atta a descrivere il criterio in parola dovrà essere composta da

massimo n.ro 4 (quattro) schede in formato A4 con carattere tipografico “Arial 12”. Alla relazione possono essere allegati i curriculum dei componenti del gruppo di progettazione di cui al sottocriterio B1 e del gruppo deputato alla direzione lavori, attività di controllo e sicurezza cantiere di cui al sottocriterio B2 (tali curriculum potranno essere di massimo n.ro 3 pagine in A4 per ciascun soggetto e non sono comprese nel calcolo delle n.ro 4 schede della relazione prima citata).

Si riterranno più adeguate quelle offerte per le quali la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, siano coerenti fra loro e, pertanto, offrano una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione .

CRITERI MOTIVAZIONALI:

Per il sub criterio B.1 “*Modalità di svolgimento delle prestazioni relative alla progettazione*”, sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza di contenere i tempi di realizzazione dell’opera, intende proporre corredando le stesse con adeguata dimostrazione tecnica;
- d) modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo, alle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi e con la direzione scolastica;
- e) soluzioni proposte per garantire il miglior efficientamento energetico, tenendo in debita considerazione le somme a disposizione per l’esecuzione dei lavori;
- f) soluzioni proposte per garantire il miglior confort acustico in relazione soprattutto al locale palestra;

Per il sub criterio B.2 “*Modalità di svolgimento della DL e gestione del cantiere*”, sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere con particolare riferimento alla possibile presenza di uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, alle rispettive qualificazioni professionali, alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto;
- b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza e con la direzione scolastica nella fase di esecuzione dell’opera.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

All'interno della busta “C”– OFFERTA ECONOMICA-, **a pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà inserire il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
- b) Riduzione percentuale del tempo contrattuale. Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara (stabilita in 45) pertanto la riduzione massima prevista non potrà essere superiore a 9 gg (nove). Tempi di riduzione superiori sono ritenuti non congrui e pertanto in tal caso sarà applicata, la riduzione massima consentita dal Bando).
Si ricorda infine che la riduzione del tempo contrattuale dovrà essere espressa esclusivamente in giornate intere.

L'offerta economica-temporale è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Dlgs 50/2016.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO	NATURA ELEMENTO DI VALUTAZIONE
Offerta tecnica	80	Qualitativo
Offerta economica	15	Quantitativo
Offerta tempo	5	Quantitativo
TOTALE	100	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica, così come stabilito dalle linee guida ANAC, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

	N.ro elem.	Elemento di valutazione	N.ro sub-crit.	Criteri di valutazione	Peso criterio valutazione	Coefficienti	Natura dell'elemento di valutazione
OFFERTA TECNICA	A	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	A1	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico-funzionale	15 *	da 0 a 1	Qualitativo
	B	Caratteristiche Metodologiche dell'offerta	B1	Modalità di svolgimento delle prestazioni relative alla progettazione	25	da 0 a 1	Qualitativo
			B2	Modalità di svolgimento della DL e gestione del cantiere	40	da 0 a 1	Qualitativo
	TOTALE PUNTI				80		

I coefficienti sopra indicati, saranno variabili tra zero e uno, e saranno attribuiti dai singoli commissari, attraverso il giudizio di apprezzamento di carattere motivazionale, determinato con la metodologia indicata nel paragrafo successivo.

* Il punteggio è stato ridotto rispetto a quello minimo indicato nelle linee guida in quanto negli ultimi 10 anni si sono registrati pochi casi di realizzazione di lavori edili di natura scolastica come quello in esame, pertanto un punteggio più elevato rischierebbe di falsare la concorrenza.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Nel caso di offerte pari o superiori a tre, verrà applicato il metodo del confronto a coppie (cfr. linee guida dell'ANAC n.2 par.V confronto a coppie).

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi, un coefficiente $C_{(a)}$ con il metodo del confronto a coppie, con impiego della tabella triangolare, contenente tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due; ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, nel seguente modo:

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1

Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommeranno i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari per ciascuno degli elementi di valutazione. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso di offerte inferiori a tre, verrà applicato il metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente (cfr. linee guida dell'ANAC n.2 par.V coefficiente discrezionale).

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente $C_{(a) i}$, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, con la seguente scala di valori:

Valutazione	Valore coefficiente
Ottimo	Da 0,76 a 1
Buono	Da 0,51 a 0,75
Sufficiente	Da 0,26 a 0,50
Minimo	Da 0,01 a 0,25
Assolutamente non adeguato	0

La commissione, terminate le valutazioni, calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato trasformando la somma dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Non si darà luogo a riparametrazioni successive.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

- È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula “bilineare”** di seguito riportata:

$$C_i \text{ (per } R_i \leq R_{\text{soglia}}) = X (R_i / R_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } R_i > R_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(R_i - R_{\text{soglia}}) / (R_{\text{max}} - R_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

R_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

R_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,80

R_{max} = valore del ribasso più conveniente

- È attribuito all'**offerta tempo** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato dalla seguente **formula con interpolazione lineare**:

$$Ci = (Ai / Amax)$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito punteggio ottenuto

Ai = anticipo in giorni sui tempi offerto dal concorrente i-esimo

Amax = anticipo sui tempi dell'offerta più conveniente

Si precisa che, essendo presente il limite massimo di ribasso sull'offerta temporale pari al 20%, tutte le offerte temporali che supereranno tale limite saranno ricondotte al massimo possibile.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = *punteggio concorrente i;*

Cai = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

Cbi = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

Pa = *peso criterio di valutazione a;*

Pb = *peso criterio di valutazione b;*

.....

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

I riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si comunicherà il giorno e il luogo in cui ci sarà la prima seduta pubblica mediante pec e avviso sul sito del Comune di Vinovo <http://www.comune.vinovo.to.it> nella sezione bandi di gara.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pec e/o sul sito del comune di Vinovo almeno 1 (uno) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito del comune di Vinovo con almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Il RUP avvalendosi di un seggio di gara istituito ad hoc (di seguito chiamato seggio di gara) procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, effettuandone una verifica inventariale.

Successivamente il RUP e il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art 29, comm1, del codice
- d) in successiva seduta pubblica, a dare esito delle risultanze della verifica della documentazione amministrativa e della procedura di soccorso istruttorio, determinando le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;

Sarà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell'Albo, tali prescrizioni verranno aggiornate. Le incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E RELATIVA VALUTAZIONE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP ed il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi "riparametrati" attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ed al seggio di gara **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del *progetto definitivo ed esecutivo* che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00 (comprese quelle presunte per l'esito della gara). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

26. CLAUSOLE SPECIALI

La Stazione Appaltante si riserva:

- a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente;
- c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d) di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.